

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE Città Metropolitana di Torino</p> <p style="text-align: center;">Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax Segreteria: 011 9807441</p> <p style="text-align: center;">www.comune.villafrancapiemonte.to.it email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it email: pietro.orlotti@comune.villafrancapiemonte.to.it</p> |  |
|---|--|---|

UFFICIO RAGIONERIA

Allegato B) Schema di “Contratto di mutuo a tasso fisso” (meramente indicativo e non vincolante)

CONTRATTO DI MUTUO

tra

Comune di Villafranca Piemonte con sede legale in Villafranca Piemonte – Piazza Cavour n. 1 – Codice Fiscale e P. IVA 01692900010 rappresentato ai fini del presente contratto dal rag. Pietro ORLOTTI – nato a Salerno il 22.06.1961 – e domiciliato a Villafranca Piemonte, che agisce in qualità di Funzionario Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Tributi e Personale del Comune di Villafranca Piemonte – Nominato titolare di Posizione Organizzativa con Decreto del Sindaco n. 16 del 02.08.2019;

e

[nome banca] (di seguito denominata la “**Banca** ” o la “**parte mutuante**”) capitale sociale Euro [] ,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di [], iscritta all’Albo delle Banche al n.

a) [], rappresentata dal dott.[], nato a [], il [], [], il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto ed interesse della Banca, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della Banca, in [], Via [], in virtù della delega di poteri rilasciata da [] con atto a rogito del Notaio, in [], dott. repertorio n. [], raccolta n. [], del [], registrato in Roma il [] (di seguito congiuntamente le “**Parti**”);

PREMESSO CHE:

Le regole per l’indebitamento degli enti territoriali contemplano una serie di disposizioni che possono essere riassunte seppur in modo non esaustivo nelle seguenti articolazioni:

L’articolo 119 della Costituzione ha elevato a livello costituzionale il principio della c.d. “golden rule”, secondo la quale gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La regola, già esistente nell’ordinamento degli enti locali, stabilisce un vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti, che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale, operata dalla legge n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall’articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli Enti Locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall’incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'Articolo 204 comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL dispone che "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

L'Articolo 204 comma 2. del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL dispone che "I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica"

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Villafranca Piemonte ha rispettato le disposizioni legislative descritte in premessa
- con determinazione dirigenziale n..... del.....è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse – contenente lo schema di contratto di mutuo non vincolante, a tasso fisso – nonché lo schema della lettera di manifestazione di interesse;
- a seguito di procedura di selezione effettuata tra gli operatori economici che hanno espresso manifestazione di interesse, l'istituto di credito..... è risultato aggiudicatario del contratto di mutuo di € 2.405.000,00 (€ duemilioni quattrocentocinquemila/00) a erogazione multipla con durata di quindici anni a tasso fisso del autorizzando la stipulazione del relativo contratto di mutuo;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 17 Ottobre 2020 risulta approvato l'atto di indirizzo finalizzato alla ricerca di mercato per finanziare l'acquisizione del parco fotovoltaico sito in Strada Basse;

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il "**Contratto**"), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano, quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

- La Banca concede a titolo di mutuo al Comune di Villafranca Piemonte l'importo di € 2.405.000,00 (€ Duemilioni quattrocentocinquemila/00) destinato agli interventi di cui in premessa al presente contratto.
- Il Comune di Villafranca Piemonte si impegna a destinare in via esclusiva la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'investimento di cui in premessa al presente contratto.

ARTICOLO 2 - EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Le Parti convengono che l'erogazione del presente finanziamento sia effettuata in unica soluzione mediante versamento della somma sul conto corrente, intestato al Comune di Villafranca Piemonte (TO), presso il Tesoriere Comunale, Banca CA.RI.GE. S.P.A. Ag. Di Villafranca Piemonte codice IBAN: IT15R0617531152000000066390.

2. L'obbligo della Banca di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9 del presente contratto o l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Comune di Villafranca Piemonte ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 3 - RIMBORSO DEL MUTUO

1. Il Comune di Villafranca Piemonte si obbliga a rimborsare il mutuo in 15 (quindici) anni, mediante il pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali posticipate costanti a capitale crescente con scadenza il [] ed il [] di ciascun anno (ciascuna una "**Data di Pagamento**"), a partire dal [_____] e fino al [_____] la ("**Data di Scadenza**").

2. L'ammortamento inizierà il [] ("**Data di Inizio Ammortamento**") con pagamento della prima rata il [].

3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest'ultima da calcolarsi al tasso indicato all'art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente contratto (**Allegato "...."**).

ARTICOLO 4 - INTERESSI

1. Le Parti convengono che sull'importo erogato matureranno interessi al tasso fisso pari a.....(.....:)

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti a carico del Comune derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle date di pagamento previste, alla Banca sul conto [_____] intestato a [_____] codice IBAN [].

2. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

ARTICOLO 6 – GARANZIA

Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da delegazione a valere sulle entrate proprie comunali

ARTICOLO 7 - INTERESSI MORATORI

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque per cento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.

2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione.
4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA

1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto, purché:
 - a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
 - b. ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell'estinzione;
 - c. corrisponda un compenso onnicomprensivo pari a centesimi 12,5 per ogni 100 Euro dell'importo capitale del mutuo rimborsato anticipatamente, moltiplicati per il numero di semestri o frazione di semestre mancanti all'ultima scadenza contrattuale, ed ulteriormente moltiplicati per il numero non percentualizzato che rappresenta la differenza tra il tasso fisso del finanziamento e la quotazione dell'IRS (*Interest Rate Swap*) 3 anni lettera del primo giorno lavorativo del mese di [] e rispettivamente di [] che precedono il semestre solare in cui avviene l'estinzione anticipata, così come pubblicata sul quotidiano "Il Sole24 ore".
2. In ogni caso il compenso onnicomprensivo da corrispondere alla Banca non potrà essere inferiore all'1,5% del capitale estinto o parzialmente rimborsato.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono espressamente che il Comune di Villafranca Piemonte potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - negligenza o frode da parte della Banca;
 - gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12
 - sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
 - cessione del contratto a terzi;
2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, il Comune di Villafranca Piemonte provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Villafranca Piemonte, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune di Villafranca Piemonte dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.

5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancato o ritardato pagamento da parte del Comune di Villafranca Piemonte di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni nel Comune di Villafranca Piemonte tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa del Comune di Villafranca Piemonte ovvero compromettere in misura rilevante la capacità del Comune di Villafranca Piemonte di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.

6. In conseguenza della risoluzione del contratto il Comune di Villafranca Piemonte dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ARTICOLO 11 - INDENNIZZO

1. La Banca si obbliga ad indennizzare il Comune di Villafranca Piemonte per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovesse subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave del Comune di Villafranca Piemonte.

2. Il Comune di Villafranca Piemonte si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dal e nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto o (c) dell'inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte del Comune di Villafranca Piemonte, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.

ARTICOLO 12 -TRACCIABILITA'

1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [] (il “**Conto Corrente Dedicato**”). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: [_____]. La Banca si impegna a comunicare al Comune di Villafranca Piemonte ogni modifica relativa ai suddetti dati.

3. La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione al Comune di Villafranca Piemonte ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto dal Comune di Villafranca Piemonte.

ARTICOLO 14 - SPESE ED IMPOSTE

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo fax o lettera raccomandata a/r o per email o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per il Comune di Villafranca Piemonte:
Piazza Cavour n. 1
10068 – VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)
Pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

Per [Banca]
[]

ARTICOLO 16 - DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Torino

Per il Comune di Villafranca Piemonte
.....

Per la Banca.....

